



Ministero dell' Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Ai Sigg. Prefetti
LORO SEDI

Al Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di TRENTO

Al Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma
di BOLZANO

Al Presidente della Giunta
Regionale della Valle d'Aosta
AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro
(per il tramite delle Direzioni
Regionali del Lavoro)
LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro
TRIESTE

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro
BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali- Servizio Lavoro
TRENTO



Ministero dell' Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Regione Sicilia
Assessorato al Lavoro- Ufficio Reg. Lavoro
Isp. Reg. Lavoro
PALERMO

e. p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento
Amministrativo
ROMA

Al Gabinetto del Ministro per la
Cooperazione Internazionale e
l'Integrazione
Largo Chigi 19
ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri
- D.G.P.I.E.M. – Ufficio VI
Centro Visti
ROMA

Al Gabinetto del Ministro dell'Interno
SEDE

Al Gabinetto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali
SEDE



Ministero dell' Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Alla Direzione Generale per le Politiche
dei Servizi per il Lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
SEDE

All'I.N.P.S.- Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
Via Ciro il Grande,21
ROMA

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Servizi ai
Contribuenti
Via del Giorgione n. 159
ROMA

Al Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere
Ministero dell'Interno
SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.

Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Stato per l'anno 2013 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).

Sui siti internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto - che prevede una quota massima di ingressi di 30.000 cittadini stranieri residenti all'estero, stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia (art. 1 commi 1 e 2).

Lo stesso provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota di 30.000 unità, riserva (art. 1 comma 3) una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

La predetta quota di 30.000 unità (di cui 5.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale), sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

L'art. 2, infine, demanda ad apposita circolare congiunta di questi Ministeri le disposizioni attuative relative in particolare al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod. C – stag) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità telematiche.

Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).

Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 1 comma 2 del decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24 del T.U. Immigrazione e dall'art. 38, comma 2, del Regolamento di attuazione - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.

L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2013.

A partire dalle ore 8.00 del 20 marzo sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

ISTRUTTORIA

Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con le circolari congiunte nr. 1602 del 25 febbraio 2011 e nr. 1960 del 20 marzo 2012.

Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, con l'automatico accoglimento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari (art. 24 comma 2 bis d.lgs 289/98), decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Allo scopo di snellire le procedure e i tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro di lavoratori stagionali già precedentemente assunti, è stata introdotta la previsione di una riserva di quote per i nulla osta pluriennali, gestita con una graduatoria dedicata.

Sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria.

Al fine di semplificare le procedure relative all'assunzione del lavoratore straniero, consentendo al datore di lavoro di assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria direttamente presso lo Sportello Unico e con lo scopo di contrastare il crescente fenomeno dell'ingresso regolare, a cui però non segue l'effettiva instaurazione



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

del rapporto di lavoro, si dispone che la sottoscrizione del contratto di soggiorno - in linea con quanto già previsto dalla procedura di emersione ex art. 5 decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 - assolve anche agli obblighi della comunicazione obbligatoria, di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996 n. 608. La correlata comunicazione obbligatoria è trasmessa automaticamente in modalità informatica ai servizi competenti secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007.

PROTOCOLLI DI INTESA

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 394/'99, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi per lavoro stagionale, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai Signori Prefetti le richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. 2).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sono confermati.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali*

Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture-UTG il modello excel (all. 3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, i Signori Prefetti vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni provvedendo altresì all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it

Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e di verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LE
POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E
DELL'ASILO
(Malandrino)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE
(Forlani)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI NON COMUNITARI STAGIONALI NEL TERRITORIO DELLO STATO PER L'ANNO 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be "de", written over a horizontal line.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione";

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012, che prevede una quota di 35.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;

RILEVATO che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2013, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili – in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero – e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;

RILEVATO, inoltre, che – avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione – è opportuno prevedere una quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 35.000 unità autorizzata per l'anno 2012;

CONSIDERATO che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;

MODULARIO
P. C. M. 194

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

Articolo 1

1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Articolo 2

Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto – con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 – saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma, 15 FEB. 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

(fac-simile All. n. 2)

ATTO DI ADESIONE

tra il Prefetto di

e

(indicare Associazione o Sezione territoriale e/o categoriale dell'Associazione Nazionale di rappresentanza dei datori di lavoro firmataria del protocollo di intesa in sede nazionale)

rappresentata da _____

domiciliato per la carica in _____

L'Associazione sopra indicata, in considerazione dell'autonomia territoriale prevista dalle norme statutarie, manifesta piena adesione a quanto previsto dal Protocollo di intesa (che costituisce parte integrante del presente documento) stipulato, a livello nazionale, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociale in data _____ con la propria Associazione Nazionale di rappresentanza in materia di procedimenti di nulla osta al lavoro stagionale di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Di conseguenza, l'associazione firmataria del presente atto assume tutti gli impegni e le responsabilità previste dal predetto Protocollo.

IL PREFETTO DI
(firma)

ASSOCIAZIONE
(firma)

Allegato n. 3

Modulo di richiesta di accesso al sistema informatico dello Sportello Unico per l'Immigrazione

AL SIG. PREFETTO DI

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informatico Stagionali dello Sportello unico per l'Immigrazione

In relazione al protocollo di intesa sottoscritto congiuntamente con il Ministero dell'Interno e il Ministero della Solidarietà Sociale in data , il sottoscritto/a

nato/a il a

residente in prov CAP
via

in qualità di rappresentante legale dell'ente

(indicare denominazione dell'Ente, Associazione o Patronato firmatario del protocollo e/o eventuale articolazione territoriale dell'Associazione di rappresentanza dei datori di lavoro)

con sede legale in prov CAP

via tel

fax e-mail

codice fiscale

CHIEDE

di consentire l'accesso al sistema informatico dello Sportello unico per l'Immigrazione ai fini indicati dall'articolo 2 del Protocollo stesso e, per l'effetto, il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione in favore dei sottoindicati soggetti.

DATI OPERATORE				
NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO E-MAIL

DATI OPERATORE				
NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO E-MAIL

Consapevole delle responsabilità connesse alla gestione delle richieste credenziali che deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie di sicurezza e degli obblighi contenuti nel D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si impegna a comunicare anticipatamente ogni variazione e/o eventuale cessazione dell'attività da parte dei collaboratori per i quali è stata richiesta e rilasciata la personale credenziale di autenticazione, così come previsto dal medesimo articolo 2 del menzionato Protocollo.

Data:

(Firma)